



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE N. 200 DEL 09/09/2025

OGGETTO: CONTROVERSIA PERELLI CRISTINA MARIA ERNESTA/COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA - IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE FINALIZATO ALLA COSTITUZIONE DELL'ENTE NEL GIUDIZIO PROMOSSO DI FRONTE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO PER ANNULLAMENTO SOLLECITO DI PAGAMENTO IN MATERIA DI IMU ANNUALITA' 2015 - 2016 - 2017.

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

Richiamati:

- il Decreto Sindacale n. 1 del 08.01.2025 di individuazione del Responsabile dell'Area Amministrativa;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 21.03.2025, con la quale si è approvato il Bilancio di previsione finanziario 2025-2027, redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 9 al D. Lgs. 118/2011, con unico e pieno valore giuridico;

Visto il ricorso, acquisito al Prot. n. 9.180 del 16.06.2025, presentato davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Livorno dalla Sig.ra Cristina Maria Ernesta Perelli, per l'annullamento delle comunicazione di presa in carico e sollecito pagamento n.55572400000162 del Comune di Campo nell'Elba in materia di IMU annualità 2015 – 2016 - 2017;

Considerato che l'Amministrazione Comunale ha ritenuto opportuno costituirsi nel giudizio di cui al punto precedente ed opporsi al ricorso sopra richiamato;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n.192 del 05.09.2025, immediatamente eseguibile ed in corso di pubblicazione, con la quale si è ritenuto che nel caso specifico ricorressero i presupposti per costituirsi in giudizio, dando mandato al Responsabile dell'Area Amministrativa per l'adozione urgente di tutti gli atti necessari e conseguenti per la difesa di questo Ente nel sopra individuato procedimento di fronte alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Livorno, promosso dalla Sig.ra Cristina Maria Ernesta Perelli, per l'annullamento delle comunicazione di presa in carico e sollecito pagamento n.55572400000162 del Comune di Campo nell'Elba in materia di IMU annualità 2015 – 2016 - 2017;

Visto il preventivo trasmesso dallo Studio Legale Ordini Brugioni di Pisa relativo al procedimento de quo, ns. Prot. n. 11.370 del 03.09.2025, per una spesa complessiva di € 2.918,24 omnia;

Rilevato che:

- l'incarico che viene conferito non rientra tra gli incarichi di consulenza di cui all'art. 1, comma 42, della legge 30.12.2004, n. 311, per cui non è necessario che il presente atto sia trasmesso all'organo di revisione economico-finanziario dell'Ente affinché venga dallo stesso valutato;
- l'incarico risponde agli obiettivi dell'Amministrazione Comunale oltre che a quelli di efficienza e di economicità ed è ritenuto necessario al fine della tutela degli interessi dell'Amministrazione Comunale;

Visto il D.Lgs. n.36/2023, nuovo Codice dei Contratti ed in particolare l'art.56 che esclude dalle disposizioni del codice i servizi legali;

Ritenuto, pertanto, di poter affidare all'Avv. Nicola Brugioni dello Studio Legale Associato Orsini – Brugioni con sede a Pisa l'incarico per la difesa di questo Ente nel sopra individuato ricorso;

Ritenuto di formalizzare l'incarico all'Avv. Nicola Brugioni dello Studio Legale Associato Orsini – Brugioni con sede a Pisa, assumendo il necessario impegno di spesa;

Richiesto ed ottenuto da Anac il seguente CIG: **B8291EE4CB**;

Rilevato che per la suddetta spesa di giudizio, sulla base della nota trasmessa dall'Avv. Nicola Brugioni, possa essere operata una presunzione di spesa di € 2.918,24 comprensiva di IVA e CPA, che trova imputazione al Codice di Bilancio 01/02/1030211/006 - Capitolo 101020318000/0 annualità 2025 del Bilancio 2025/2027 che presenta la necessaria disponibilità;

Preso atto della regolarità contributiva del soggetto incaricato (numero protocollo INAIL_49555889 con scadenza 15/10/2025);

Visto il D. Lgs. n.118/2011 e ss. mm. e ii. ed in particolare l'Allegato 4/2;

Dato atto che:

- le obbligazioni giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza e quindi esigibile;
- i pagamenti relativi all'impegno in questione rientrano nelle specifiche previsioni delle disponibilità di cassa attribuita, relativa allo specifico capitolo di bilancio per l'esercizio 2025;

Dato atto inoltre del rispetto:

- dell'art.9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;
- di quanto previsto all'art.6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi di quanto previsto all'art. 147bis del D. Lgs. 267/2000;

Visto il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt.107, 109, 151 e 183;

D E T E R M I N A

per quanto esposto in narrativa e qui richiamato:

1

di conferire, in esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n.192 del 05.09.2025, incarico all'Avv. Nicola Brugioni dello Studio Legale Associato Orsini – Brugioni con sede a

Pisa in Via F. Turati 14 – Cod. Fisc. e P.IVA 01287580508, per la difesa di questo Ente nel sopra individuato procedimento di fronte alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado, promosso dalla Sig.ra Cristina Maria Ernesta Perelli, per l'annullamento delle comunicazione di presa in carico e sollecito pagamento n.55572400000162 del Comune di Campo nell'Elba in materia di IMU annualità 2015 – 2016 - 2017;

di attribuire per quanto sopra all'Avv. Nicola Brugioni dello Studio Legale Associato Orsini – Brugioni con sede a Pisa ogni facoltà di legge in proposito;

di impegnare la spesa complessiva di € 2.918,24 comprensiva di IVA e CPA a favore dell'Avv. Nicola Brugioni dello Studio Legale Associato Orsini – Brugioni con sede a Pisa, Via F. Turati 14, 56125 Pisa, P. IVA 01287580508, con imputazione al Codice di Bilancio 01/02/1030211/006 - Capitolo 101020318000/0 annualità 2025 del Bilancio 2025/2027, in quanto l'obbligazione risulta giuridicamente perfezionata nell'anno in corso ed in considerazione dell'esigibilità della stessa (CIG: **B8291EE4CB**);

di dare, altresì, atto del rispetto:

- dell'art.9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;
- di quanto previsto all'art.6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici.

IL RESPONSABILE
MAZZANTI AGNESE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)